

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE E L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

(Del. C.P. n. 10/2007)

ART. 1

(campo di applicazione, principale normativa di riferimento e disposizioni generali)

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio della provincia di Enna, la pesca non marittima nelle "acque del demanio pubblico".
2. Per le parti non disciplinate dal presente regolamento, la pesca fluviale e lacuale, nel territorio della provincia di Enna, è disciplinata:
 - a) dal "Testo unico delle leggi sulla pesca" (approvato con R.D. 08 ottobre 1931, n.1604);
 - b) dal "Regolamento per la pesca fluviale e lacuale" (R.D. 22 novembre 1914, n.1486);
 - c) dal "Regolamento ... sulla pesca e sui pescatori" (R.D. 29 ottobre 1922, n.1647);
 - d) da decreti speciali.
3. Negli eventuali casi di conflitto fra il presente regolamento e le normativa vigente in materia si applicherà quest'ultima.

ART. 2

(definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "acque interne": le risorse idriche di superficie, a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali;
 - b) "acque principali": quelle che per la loro notevole portata e vastità e per le condizioni biofisiche e biologiche consentono uno sfruttamento economicamente apprezzabile e, quindi, l'uso di reti e di attrezzi a grande apertura, idonei alla grande cattura;
 - c) "acque secondarie": quelle nelle quali può ammettersi l'esercizio della pesca, di tipo dilettantistico, con attrezzatura a cattura limitata;
 - d) "acque secondarie pregiate": acque secondarie nelle quali l'esercizio della pesca può essere ammesso solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto;
 - e) "esercizio di pesca" (o "pesca"): ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica;
 - f) "pescatore di mestiere" (o "pescatore professionale"): colui che esercita la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;
 - g) "pescatore dilettante" e "pescatore sportivo": colui che esercita la pesca nel tempo libero senza scopo di lucro e, quindi, non ricade nella definizione di cui alla lettera precedente;
 - h) "raduni di pesca sportiva": le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti fino a cinquanta;
 - i) "manifestazioni di pesca sportiva": le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti superiore a cinquanta;
 - l) "gare di pesca": le attività aventi carattere agonistico organizzate da Associazioni, Federazioni, o loro Sezioni, affiliate al C.O.N.I. e riservate ai rispettivi soci;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

m) “campi di gara”: i tratti dei corsi d’acqua (fluviali e lacuali) in cui si svolgono le gare di pesca, le manifestazioni di pesca sportiva ed i raduni di pesca sportiva;

ART. 3 (classificazione delle acque interne)

1. Ai fini della pesca, le acque interne vengono classificate in:

a) “Acque principali”:

- 1) Lago Pozzillo e relativi immissari ed emissari (Salso, Cimarosa, Cerami e Gagliano);
- 2) Lago Nicoletti e relativi immissari ed emissari (Bozzetta, Ammaro, Matrona);
- 3) Lago Morello – Villarosa e fiume Morello;
- 4) Lago Olivo e fiume Olivo;
- 5) Lago Sciaguana e torrente Sciaguana;
- 6) Fiume Dittaino.

b) “Acque secondarie pregiate”:

- 1) Lago Ogliastro – Don Sturzo;
- 2) Lago Ancipa e fiume Troina;
- 3) Lago di Pergusa.

c) “Acque secondarie”:

- 1) Tutte le altre acque non elencate fra quelle principali né fra quelle secondarie pregiate.

ART. 4 (norme generali)

1. La pesca subacquea, nelle acque interne della provincia di Enna, non è consentita.

2. E’ fatto divieto assoluto di esercitare la pesca in laghi ed in fiumi ricadenti in zona di riserva orientata naturale e nelle zone di frega eventualmente determinate dalla Provincia.

3. La Provincia, in casi di eccezionale gravità ed urgenza, può vietare o limitare la pesca.

4. La pesca è consentita dalla levata del sole al tramonto.

5. Il posto per l’esercizio della pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto ad una distanza di rispetto di almeno 10 metri da parte dei pescatori sopraggiunti, per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca sia con la presenza personale sia con altri attrezzi consentiti ed indicati, all’occorrenza, da segnali.

6. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della normativa, l’abbia catturata.

ART. 5 (periodi di divieto di pesca)

1. Nelle acque pubbliche è vietata la pesca dei seguenti animali nei seguenti periodi:

- a) trota di lago e di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
- b) carpione, dall’1 dicembre al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio;
- c) persico-trota, dall’1 maggio al 15 giugno;
- d) coregono, dal 15 dicembre al 15 gennaio;
- e) temolo, dall’1 marzo al 31 maggio;
- f) pesce persico, dall’1 al 31 maggio;
- g) tinca, dall’1 al 30 giugno;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- h) carpa, dall'1 al 30 giugno;
- i) agone, alosa, cheppia, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno;
- l) gambero, dall'1 aprile al 30 giugno;
- m) luccio, dall'1 febbraio al 31 marzo;
- n) triotto – roverella ed alborella, dal 15 maggio al 15 giugno;
- o) fauna acquatica minore “rane-ofidi e granchi di fiume”, sempre.

2. Il periodo di divieto di pesca ha inizio e termine, rispettivamente, alle ore 12:00 del primo giorno e alle ore 12:00 dell'ultimo giorno indicati nel comma 1.

3. Nei suddetti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopra indicati non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi.

4. Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le “lanche”), durante i periodi di divieto previsti dal presente articolo, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi, salva al Presidente della Giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali.

5. Nei laghi la pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo (cioè, in tal caso, non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ma si applica solo il comma 3), salva al Presidente della Giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità.

ART. 6

(attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica)

1. Nelle acque principali e nelle acque secondarie la pesca dilettantistica è consentita con l'uso dei seguenti attrezzi:

- a) massimo 3 canne-lenza, con o senza mulinello, collocate in uno spazio massimo di m 10, recanti ciascuna fino a 2 ami, semplici o multipli, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
- b) massimo 4 canne con mulinello con un massimo di 4 ami in totale (uno per canna) innescati secondo “hair-rig” limitatamente alla pratica del carp-fishing;
- c) una tirlindana o timoniera con un massimo di 3 ami, semplici o multipli, o esche naturali o artificiali;
- d) un guadino come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato con gli attrezzi consentiti;
- e) un natante ancorato o in movimento a remi o alimentato esclusivamente da motore elettrico;
- f) una mazzacchera;
- g) una bilancia o bilancella avente lato della rete non superiore a 1,5 m e lato delle maglie non inferiore a 10 mm, solo da riva a piede asciutto.

2. Nelle acque secondarie pregiate la pesca dilettantistica è consentita con l'uso dei seguenti attrezzi:

- a) una canna lenza, con o senza mulinello, con non più di 5 ami – mosche – camole finte o altra esca singola naturale o artificiale;
- b) massimo 4 canne con mulinello con un massimo di 4 ami in totale (uno per canna) innescati secondo “hair-rig” limitatamente alla pratica del carp-fishing;
- c) un natante ancorato o in movimento a remi o alimentato esclusivamente da motore elettrico.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART. 7 (lunghezze minime)

1. E' vietata la pesca, la compra-vendita e la detenzione, e lo smercio nei pubblici esercizi degli animali acquatici che non abbiano raggiunto le seguenti lunghezze minime totali:

- a) trota di lago, centimetri 30;
- b) carpine, cm 25;
- c) trota di fiume, 18;
- d) coregono, 30;
- e) temolo, 18;
- f) pesce persico, 15;
- g) tinca, 20;
- h) carpa, 30;
- i) agone, alosa, cheppia, sardena, 15;
- l) storione, 60;
- m) anguilla, 25;
- n) gambero, 7;
- o) trota di lago, fario, iridea ed ibridi fario-marmorata nelle acque secondarie e nelle acque secondarie pregiate, 22;
- p) persico-trota, 10;
- q) luccio, 35;
- r) amur, 30.

2. Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale, e quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

3. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita deve essere immediatamente liberato e reimmesso in acqua.

ART. 8 (limiti di cattura)

1. Il pescatore non può catturare più di 5 Kg complessivi di pesce per ogni giornata di pesca.

2. Il limite di peso di cui sopra può essere derogato solo nel caso che venga superato con l'ultimo esemplare catturato.

ART. 9 (pesca notturna)

1. La pesca notturna è consentita solo negli specchi lacustri delle acque principali e solo per l'anguilla e per le seguenti specie alloctone:

- a) Carassio (Carassius carassius) ;
- b) Carpa (Cyprinus carpio) ;
- c) Amur o carpa erbivora (Ctenopharingodon idella);
- d) Pesce gatto (Ictalurus melas);
- e) Persico trota (Micropterus salmoides);
- f) Persico sole (Lepomis gibbosus).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

2. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.

ART. 10

(divieti ed obblighi particolari del pescatore)

1. Al pescatore è fatto assoluto divieto di immettere o reimmettere in acqua le seguenti specie alloctone:

- a) Pseudorasbora (Pseudorasbora parva);
- b) Rodeo amaro (Rhodeus sericeus);
- c) Carassio (Carassius carassius);
- d) Pesce gatto africano (Clarias gariepinus);
- e) Pesce gatto (Ictalurus melas);
- f) Siluro (Silurus glanis);
- g) Persico sole (Lepomis gibbosus);
- h) Rutilio detto Gardon (Rutilus rutilus);
- i) Abramide (Abramis brama);
- l) Anguilla americana (Anguilla rostrata);
- m) Acerina o Pope (Acerina cernua);
- n) Blicca (Blicca bjoerrkna);
- o) Pirana (Serrasalmus nattereri).

2. Al pescatore è fatto obbligo di rilasciare qualsiasi esemplare di Amur (Ctenopharingodon idella).

3. Relativamente alla pratica del carp-fishing, al carpista è fatto obbligo di:

- a) munirsi di:
 - materassino anti-infortunio per facilitare le operazioni di slamatura delle carpe;
 - adeguata sacca di contenimento e pesatura per non arrecare danni al pesce;
- b) detenere il pesce per il minor tempo possibile, specialmente le amur;
- c) rilasciare sempre il pescato secondo l'etica del "catch and release" ("cattura e rilascio").

ART. 11

(divieti "a tutela della pescosità")

1. E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

2. Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

3. E' vietato collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa ove si pratica l'allevamento del pesce.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART. 12 **(altri divieti)**

1. E' inibita, altresì, nelle acque pubbliche, e nelle corrispondenti rive, la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie indicate nell'art.11, comma 1.

2. E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, murere, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque.

3. E', inoltre, vietato:

- a) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato;
- b) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;
- c) pescare con le mani;
- d) pescare durante l'asciutta, completa o incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
- e) pasturare con l'uso di sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
- f) usare il sangue solido come esca;
- g) utilizzare, nelle acque secondarie pregiate, la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca;
- h) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca;
- i) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca (compresa la bilancella) ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti a monte di questi;
- l) abbandonare a terra lungo i corsi e gli specchi di acqua e nelle loro adiacenze ami, fili, esche, pesci, rifiuti o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi;
- m) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi;
- n) manovrare paratie a scopo di pesca;
- o) detenere esche e pasture sul luogo di pesca ove ne sia vietato l'uso;
- p) pescare nelle zone di rifugio, protezione e ripopolamento e nelle zone di tutela (Z.T.) ittica;
- q) pescare lungo tutto lo sbarramento artificiale e le strutture delle dighe.

ART. 13 **(ripopolamento ittico)**

1. E' vietato a chiunque immettere fauna ittica nelle acque interne. Tale divieto si applica per tutte le specie ittiche a qualsiasi stadio di sviluppo, uova embrionate comprese. La Provincia regionale può consentire, mediante autorizzazione, deroghe al divieto;

2. I piani di ripopolamento ittico sono a carico di chi, avendone competenza, né faccia richiesta. L'Amministrazione provinciale, d'intesa con la sezione provinciale della F.I.P.S.A.S., con le associazioni di pesca competenti per territorio ed eventualmente con lo Stabilimento ittiogenico competente per territorio, stabilisce entro il mese di maggio di ciascun anno i programmi di semine ittiche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario e le modalità per la loro esecuzione.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

3. Sulla base della vocazionalità ittica dei corsi d'acqua pubblici, la Provincia di Enna ogni anno può pianificare di immettere nei suddetti corsi d'acqua pubblici le seguenti specie:

- | | | | |
|---------------|---|-----------|--------------|
| a) Salmonidi: | Trote fario-iridee | pezzature | cm 22-25; |
| b) | Trote Macrostigma o Iridee; | | |
| c) Ciprinidi: | Carpe adulte, Amur adulte, Tinche adulte; | | |
| d) Esocidi: | Lucci | pezzatura | gr 700-1500; |
| e) Percidi: | Persici reali | pezzatura | gr 50 – 200. |

ART. 14

(zone di protezione e ripopolamento ittici e zone di tutela ittica)

1. La Provincia si riserva di istituire zone di rifugio, di protezione e di ripopolamento ittici.

2. E' istituita la seguente zona di tutela (Z.T.) ittica:

a) Lago di Pergusa: in tutto il lago, in quanto Riserva Naturale. Pertanto in tale riserva è fatto divieto assoluto di pesca per tutto l'anno.

ART. 15

(tabelle di segnalazione)

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di cm 20 X 30 e sono con scritta nera su fondo giallo.

2. Le tabelle sono collocate su sostegni artificiali tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell'area interessata, ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da una distanza di almeno m 30.

3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.

4. Le tabelle di segnalazione sono collocate e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici e, nel caso di campi di gara, dalle associazioni organizzatrici la gara stessa.

ART. 16

(gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva)

1. Per le definizioni di gare di pesca, manifestazioni di pesca sportiva, raduni di pesca sportiva e campi di gara si rimanda all'art. 2, comma 1, lettere h, i, l ed m.

2. Le gare di pesca possono essere effettuate previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente in materia della Provincia regionale di Enna a seguito, alternativamente:

a) o di unica richiesta presentata entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'esecuzione delle stesse ed accompagnata dal relativo calendario;

b) o di singole richieste presentate almeno trenta (30) giorni prima della data programmata.

3. Le manifestazioni ed i raduni di pesca sportiva possono essere organizzati da Associazioni di pesca, Federazioni, o loro Sezioni, Enti, anche non affiliati al C.O.N.I. e possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente in materia della Provincia regionale di Enna a seguito, alternativamente:

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- a) o di unica richiesta presentata entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'esecuzione degli stessi ed accompagnata dal relativo calendario;
- b) o di singole richieste presentate almeno trenta (30) giorni prima della data programmata.
4. L'autorizzazione all'esecuzione di gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva è subordinata al "nulla osta" rilasciato dal Comune territorialmente competente ed al "consenso" del proprietario, o del gestore, del fondo.
5. Eventuali deroghe ai limiti temporali di cui ai commi 2 e 3 possono essere concesse dalla Provincia regionale solo per validi motivi di ordine tecnico o per variazione della data e/o del luogo della manifestazione, ad insindacabile discrezione e giudizio del Dirigente competente.
6. Nella domanda, fatte salve eventuali e/o ulteriori integrazioni richieste dall'ufficio competente, dovranno essere indicati almeno:
- a) Associazione, Federazione, o loro Sezioni, Enti organizzatori (denominazione, ragione sociale, sede legale);
- b) generalità del Rappresentante legale (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- c) data/e programmata/e, tipologia/e di attività (gara, manifestazione, raduno), tratto/i interessato/i (luogo, lunghezza, cartografia con evidenziato il luogo dell'attività), numero presumibile di partecipanti per ogni attività;
- d) eventuali informazioni di riserva;
- e) indirizzo e numero telefonico eletti per la corrispondenza.
7. I dati relativi ai quantitativi di pesci catturati, divisi per specie, e al numero dei partecipanti devono essere trasmessi alla Provincia regionale entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dell'attività (gara, manifestazione, raduno di pesca sportiva).
8. Le attività (gare, manifestazioni, raduni di pesca sportiva) di cui ai commi 2 (lettera b) e 3 (lettera b) del presente articolo possono autorizzate nel limite massimo di cinque (5) per anno solare per richiedente, indipendentemente dal tratto fluviale o lacuale.
9. I campi gara vengono chiusi alla libera pesca dalle ore 12:00 del giorno precedente lo svolgimento delle attività (gare, manifestazioni, raduni di pesca sportiva) ad un'ora dopo il loro termine.
10. I campi di gara devono essere delimitati dagli organizzatori mediante l'apposizione di opportune tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata con Det. Dir. n. ... del ..." ovvero "Manifestazione di pesca sportiva autorizzata con Det. Dir. n. ... del ..." ovvero "Raduno di pesca sportiva autorizzato con Det. Dir. n. ... del ..." - "Divieto di libera pesca dalle ore 12:00 del giorno ... alle ore ... del giorno ...".
11. Nelle gare di pesca, nelle manifestazioni di pesca sportiva e nei raduni di pesca sportiva non si applicano gli articoli 5 (periodi di divieto di pesca), 7 (lunghezze minime) e 8 (limiti di cattura) del presente regolamento.
12. Le specie catturate devono essere tenute in vita e successivamente liberate in loco dopo lo svolgimento delle gare di pesca, delle manifestazioni di pesca sportiva e dei raduni di pesca sportiva.
13. I partecipanti alle attività (gare, manifestazioni, raduni di pesca sportiva) sono tenuti al possesso della licenza di pesca in corso di validità ed al rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

14. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara, della manifestazione o del raduno di pesca sportiva, nonché della pulizia del campo di gara.

15. Qualora più richieste per gare di pesca, per manifestazioni di pesca sportiva e/o per raduni di pesca sportiva dovessero essere concomitanti, l'autorizzazione, qualora ci siano i requisiti, sarà concessa secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gare internazionali olimpiche e/o gare internazionali;
- b) gare di campionati nazionali (fra queste costituirà elemento prioritario la maggiore categoria);
- c) gare di campionati regionali (fra queste costituirà elemento prioritario la maggiore categoria);
- d) gare di campionati provinciali (fra queste costituirà elemento prioritario la maggiore categoria);
- e) manifestazioni di pesca sportiva (fra queste costituirà elemento prioritario il numero più piccolo di protocollo generale di acquisizione della domanda);
- f) raduni di pesca sportiva (fra queste costituirà elemento prioritario il numero più piccolo di protocollo generale di acquisizione della domanda).

Tale comma si applica, in via transitoria, anche ai procedimenti amministrativi ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

16. Il mancato svolgimento della gara, manifestazione, raduno di pesca sportiva deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia regionale a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo telegramma. La mancata comunicazione costituirà violazione al presente comma, sanzionata con la perdita dell'ordine di priorità indicato nel comma precedente per l'anno solare successivo.

ART. 17 (norme organizzative)

1. Gli organizzatori devono:

- a) commisurare il tratto d'acqua da occupare per la gara, la manifestazione o il raduno di pesca sportiva in proporzione al numero dei concorrenti (massimo 10 m / partecipante);
- b) mettere in atto tutte le misure precauzionali di prudenza e di sicurezza per prevenire danni e infortuni di qualsiasi natura;
- c) garantire l'incolumità dei partecipanti e di terzi, curando in particolare che i partecipanti si mantengano in ogni momento ad opportuna distanza di sicurezza (non inferiore a 70 metri) dai tratti interessati da linee elettriche;
- d) provvedere entro 24 ore dal termine della gara affinché il suolo antistante, o facente parte del campo di gara, sia lasciato completamente pulito e sgombero da ogni cosa (cartelli temporanei, nastri segnaletici ed eventuali rifiuti lasciati dai partecipanti);
- e) provvedere all'eventuale immissione di pesce nelle acque fluviali e/o lacuali destinate a campo di gara. Tutto il materiale ittico eventualmente da immettere deve provenire da zone o aziende riconosciute indenni da malattie infettive (S.E.I. e N.E.V.) e/o altre patologie (vedasi Ordinanza del Ministero della Sanità 2 Settembre 1996);
- f) esibire, a richiesta del personale di vigilanza, il certificato veterinario rilasciato all'atto della consegna del pesce;
- g) conservare per l'anno in corso idonea documentazione veterinaria.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

2. Nel corso della gara, della manifestazione o del raduno di pesca sportiva l'esercizio di pesca deve svolgersi nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni impartite dagli organizzatori.

3. Durante lo svolgimento delle gare, delle manifestazioni e dei raduni di pesca sportiva all'interno della zona autorizzata non potranno svolgersi altre attività che possano arrecare disturbo.

4. L'accertamento di eventuali abusi commessi nella gestione dei campi di gara, oltre alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria competente qualora il fatto dovesse rivestire carattere penale, può comportare le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e, nei casi gravi, anche della revoca dell'autorizzazione.

5. La Provincia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che possano verificarsi in conseguenza dello svolgimento della gara, della manifestazione e/o del raduno di pesca sportiva.

ART. 18 **(licenze di pesca)**

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne è obbligatorio essere muniti della Licenza di pesca, attualmente rilasciata, unita ad un "libretto-tessera di riconoscimento", dall'Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, secondo apposito fac-simile proposto in allegato al Decreto dell'Assessore regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca n.1361/II/IV del 11.6.1997. Per le persone che abbiano compiuto 14 anni e fino a 18 anni di età la licenza viene rilasciata previo assenso di chi esercita la patria potestà, la potestà dei genitori o la tutela. I soggetti di età inferiore a 14 anni non sono tenuti all'obbligo della licenza e possono esercitare la pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne, in possesso di licenza, che sarà responsabile del comportamento del minore negli atti di pesca.

2. La licenza di pesca costituisce un documento ufficiale, soggetto a controllo di polizia.

3. I tipi di licenza per l'esercizio della pesca, elencati al numero d'ordine 18 della "tariffa delle tasse sulle concessioni regionali" annessa al Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n.230 (recepito con articolo 6 della Legge regionale 24 agosto 1993, n.24), ed al Codice tariffa regionale 0201, sono:

- a) Tipo "**A**": licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, riservata ai pescatori di mestiere;
- b) Tipo "**B**": licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50;
- c) Tipo "**C**": licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50;
- d) Tipo "**D**": licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50. Per tale tipo di licenza non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Tale tipo di licenza deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto o, comunque, del documento di riconoscimento necessario per l'ingresso in Italia.

4. Le suddette licenze di pesca hanno validità territoriale su tutto il territorio comunitario, ma la sua efficacia è limitata in ciascuna provincia, o nazione comunitaria, agli attrezzi ammessi all'uso in essa.

5. Le licenze di tipo A, B e C hanno validità temporale di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha validità temporale di 3 mesi dalla data di rilascio.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

6. I tipi e il relativo ammontare delle tasse, delle sopratasse (di rilascio ed annuali) sulle concessioni governative regionali e delle spese (provinciali) per il rilascio del libretto-tessera (Determinazione Presidente Provincia regionale n.322 del 09.10.1997), per ogni tipo di licenza, fatti salvi successivi adeguamenti e modificazioni, sono i seguenti:

a) Tipo "A":

- Tassa di rilascio (1° anno) e Tassa annuale (annualità successive): € 31,50;
- Sopratassa annuale (1° anno e annualità successive): € 12,14;
- Spese per il rilascio del libretto-tessera: € 5,68.

b) Tipo "B":

- Tassa di rilascio (1° anno) e Tassa annuale (annualità successive): € 16,01;
- Sopratassa annuale (1° anno e annualità successive): € 6,71;
- Spese per il rilascio del libretto-tessera: € 5,68.

c) Tipo "C":

- Tassa di rilascio (1° anno) e Tassa annuale (annualità successive): € 9,81;
- Sopratassa annuale (1° anno e annualità successive): € 3,36;
- Spese per il rilascio del libretto-tessera: € 5,68.

d) Tipo "D":

- Tassa di rilascio: € 8,52;
- Spese per il rilascio del libretto-tessera: € 5,68.

Il versamento della Tassa e della Sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio (pertanto, non anno solare ma anno calcolato a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'eventuale rinnovo).

Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta del conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento delle prescritte tasse e sopratasse annuali.

L'omesso versamento della Tassa e/o della Sopratassa, anche se è intervenuta la decadenza, rende inefficace la licenza sino a quando queste non siano pagate, con la conseguenza che l'attività sarebbe svolta illegittimamente e, pertanto, punita con la sanzione amministrativa di Euro 103,29 e successive modificazioni.

Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa), per quel anno, non è dovuto.

Nel caso di deterioramento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì occorre richiedere una nuova licenza con il pagamento delle relative tassa, sopratassa e spese, previa consegna del documento deteriorato o distrutto.

Nel caso di smarrimento della licenza (il titolare deve farne denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì occorre richiedere una nuova licenza con il pagamento delle relative tassa, sopratassa e spese, previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia o della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

ART. 19

(rilascio delle licenze di pesca)

1. Le domande per ottenere il rilascio della Licenza di pesca devono essere indirizzate alla Provincia regionale di Enna – Ufficio Pesca – Piazza Garibaldi n.2, Enna.

2. Nella domanda i richiedenti, oltre al tipo di licenza richiesta, devono indicare:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso;
- b) codice fiscale;
- c) residenza;
- d) cittadinanza;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- e) numero di telefono;
- f) domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al procedimento di che trattasi. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
3. La presentazione della domanda, da parte del richiedente, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche particolari (sensibili e giudiziari), per l'istruttoria e la conclusione del procedimento richiesto e per la gestione degli adempimenti connessi e/o consequenziali.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente.
5. Alla domanda devono essere allegati:
- a) dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente dichiara:
- che "Non ha riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali per reati in materia di Pesca previsti dall'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 08 ottobre 1931, n.1604, e relativa normativa di attuazione e modificazione";
 - che "Non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per le stesse infrazioni";
 - che "Nell'ultimo anno ha subito meno di tre fra contravvenzioni e/o sanzioni amministrative per violazioni in materia di Pesca" anche se oblate.
- b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e i cui dati non abbiano subito variazioni dalla data di rilascio;
- c) fotocopia del tesserino riportante il codice fiscale;
- d) due fotografie uguali e recenti (massimo sei mesi) formato tessera;
- e) attestato del versamento di Euro 5,68 sul c.c.p. n. 11045945 intestato a "Provincia regionale di Enna", con la causale: "Licenza di pesca – **Spese** per il rilascio del libretto-tessera";
- f) attestato del versamento della somma di cui all'art.18, comma 6, sul c.c.p. n. 17770900 intestato a "Cassa Provinciale della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo", con la causale: "**Tassa** sulle concessioni governative regionali – Cod. 0201 – Licenza di pesca – Rilascio (1^a Annualità)";
- g) attestato del versamento della somma di cui all'art.18, comma 6, sul c.c.p. n. 17770900 intestato a "Cassa Provinciale della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo", con la causale: "**Sovrattassa** sulle concessioni governative regionali – Cod. 0201 – Licenza di pesca – Rilascio (1^a Annualità)";
- h) libretto-tessera di riconoscimento licenza di pesca scaduta (solo in caso di rinnovo per deterioramento, distruzione o scadenza esaennale);
- i) copia autentica del verbale di denuncia o della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni (solo in caso rinnovo per smarrimento);
- l) assenso, al rilascio della licenza di pesca e all'esercizio della pesca, di chi esercita la patria potestà, la potestà dei genitori o la tutela (solo per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni e fino a 18 anni di età);
- m) copia della domanda di iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n.250 (solo per domande di licenza di pesca Tipo "A").

ART. 20

(licenze di pesca: altre disposizioni)

1. I pescatori di mestiere sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza tipo "A", a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958,

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

n.250. In mancanza di tale prova l'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento, che perde validità.

2. La licenza di pesca tipo "A" rilasciata ai minori di anni 18 che abbiano compiuto 14 anni di età è concessa con la qualifica di "apprendista pescatore" ed il titolare può esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista. L'apprendistato dura fino al compimento di 18 anni di età.

3. In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'Amministrazione provinciale che l'ha rilasciata, che provvederà all'annotazione sulla licenza. In caso di cambio di provincia di residenza, la variazione di residenza deve essere comunicata sia all'Amministrazione provinciale che ha rilasciato la licenza sia alla nuova Amministrazione provinciale territorialmente competente, che provvederà all'annotazione sulla licenza.

ART. 21

(licenze di pesca: disposizioni sanzionatorie)

1. A chi abbia riportato condanne penali per reati in materia di Pesca previsti dall'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 08 ottobre 1931, n.1604, e relativa normativa di attuazione e modificazione non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque.

2. L'Amministrazione provinciale disporrà il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

3. L'Amministrazione provinciale disporrà, altresì, la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di chi abbia subito tre fra contravvenzioni e/o sanzioni amministrative per violazioni in materia di Pesca anche se oblate.

4. Le Amministrazione provinciale terrà apposito registro. Su tale registro, nonché sulle licenze, dovranno essere trascritte le condanne, le contravvenzioni e/o le sanzioni amministrative eventualmente riportate dai pescatori per le violazioni in materia di Pesca.

ART. 22

(vigilanza)

1. La vigilanza viene effettuata:

a) ai sensi dell'art. 44, comma 3, della Legge regionale 01 settembre 1997, n.33, e relativa normativa di attuazione e modificazione;

b) ai sensi degli artt.30 e 31 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 08 ottobre 1931, n.1604, e normativa di attuazione e modificazione.

2. Le guardie volontarie (guardie particolari giurate ai sensi del T.U. di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773) delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e quelle delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della L.R. 01.9.1997, n.33, svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio e di guardiapescasulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti. L'attività di vigilanza volontaria, da svolgersi mediante servizi congiunti di tre agenti delle associazioni venatorie ed ambientaliste, viene coordinata dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

3. La sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e l'accertamento delle infrazioni sono affidati agli Organi indicati nell'art.30 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 08.10.1931, n.1604, e normativa di attuazione e modificazione, sotto la direzione dell'Autorità territorialmente competente.

4. La Provincia, i Comuni, i Consorzi, le Associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, Agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne. Gli Agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art.138 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, prestare giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza dell'Agente ed essere singolarmente riconosciuti dal Prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di Agenti di polizia giudiziaria (art.31 del citato T.U. delle leggi sulla pesca).

5. Nell'opera di vigilanza affidata agli Agenti ed al personale indicato al comma 3 potranno concorrere gli Agenti giurati creati a norma del comma 4 (art.64 R.D. 29.10.1922, n.1647), sotto la direzione dell'Autorità territorialmente competente.

ART. 23 (sanzioni)

1. Per le infrazioni all'art.11, comma 1, si applicano le sanzioni, anche penali, previste dagli artt.33 (comma 3), 34 e 38 del T.U. delle leggi sulla pesca e successive modificazioni.

2. Per le infrazioni all'art.11, commi 2 e 3, si applicano le sanzioni, amministrative, previste dagli artt.33 (comma 3), 34 e 38 del T.U. delle leggi sulla pesca e successive modificazioni.

3. Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione è punito con la sanzione prevista dagli artt.37 (comma 1) e 34 del T.U. delle leggi sulla pesca e successive modificazioni.

4. L'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento di licenza tipo "A" al pescatore di mestiere che, entro tre mesi dal rilascio della licenza, non abbia dato prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n.250.

5. Chiunque venga trovato a pescare nelle acque interne senza il prescritto documento di licenza è punito con la sanzione prevista dagli artt. 37 (comma 2) e 34 del del T.U. delle leggi sulla pesca e successive modificazioni.

6. L'omesso versamento della Tassa e/o della Sopratassa, anche se è intervenuta la decadenza, rende inefficace la licenza sino a quando queste non siano pagate, con la conseguenza che l'attività sarebbe svolta illegittimamente e, pertanto, punita con la sanzione amministrativa di Euro 103,29.

7. Chi viola gli articoli da 6 a 19 del "Regolamento per la pesca fluviale e lacuale" – R.D. 22 novembre 1914, n.1486, e successive modificazioni – è punito con le sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli da 27 a 35 del medesimo Regolamento.

8. Chi commetta gli illeciti di cui agli articoli da 56 a 60 del "Regolamento ... sulla pesca e sui pescatori" – R.D. 29 ottobre 1922, n.1647, e successive modificazioni – è punito con le sanzioni previste, rispettivamente, dai medesimi articoli.

ART. 24 (disposizioni procedurali previste per l'applicazione delle sanzioni)

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

1. Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca si presume, fino a prova contraria, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico.
2. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni procedurali previste dagli artt.40 e 41 del T.U. delle leggi sulla pesca e successive modificazioni e dall'art.55 del "Regolamento ... sulla pesca e sui pescatori" – R.D. 29 ottobre 1922, n.1647, e successive modificazioni.

ART. 25

(abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.61 del 25 luglio 2002.
2. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti amministrativi ancora in corso alla data di entrata in vigore.